



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015

Spett. Azienda in indirizzo

NUOVE REGOLE PER I SERVIZI ANTINCENDIO AZIENDALI

È stato pubblicato il 4 ottobre 2021 (ed entrerà in vigore a pieno titolo esattamente un anno dopo) il secondo dei decreti che modificano i criteri generali per la prevenzione e protezione dagli incendi nei luoghi di lavoro.

Per chi non ha molto tempo informiamo delle novità principali:

- 1) I corsi di aggiornamento degli A.S.A. (Addetti ai Servizi Antincendio) avranno una periodicità di 5 anni;
- 2) Saranno obbligatorie le prove pratiche anche per le aziende a Rischio Basso

In particolare questo decreto stabilisce:

- I criteri per la gestione delle emergenze
- Le caratteristiche e i requisiti degli addetti antincendio aziendali

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – FASE DI ESERCIZIO

L'Allegato I indica attività da svolgere nei luoghi di lavoro per la "preparazione alle emergenze". Essenzialmente si tratta di:

- Formazione e informazione dei lavoratori, anche in relazione alla mansione e ai luoghi di lavoro;
- Esercitazioni antincendio annuali (che devono essere documentate) in tutti i luoghi in cui è obbligatoriamente previsto il Piano di Emergenza

La formazione antincendio può essere inclusa nella *Formazione Specifica* sui vari rischi da erogare a tutto il personale, ma deve comprendere la conoscenza delle procedure di emergenza aziendali. **Pertanto deve necessariamente essere svolta all'interno del luogo di lavoro.**

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – FASE DI EMERGENZA

Il piano di emergenza, come già nella norma del 1998, non viene previsto come obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro, ma solo nei casi seguenti:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano fra quelli soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi.

E per gli altri? Devono essere comunque presenti "*misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio*", da riportare nel Documento di Valutazione Rischi [noi consigliamo comunque la redazione di un documento a parte, che possiamo chiamare *Piano di Emergenza Semplificato*].

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

L'Allegato II fornisce informazioni sui contenuti del Piano di Emergenza. La novità principale è l'obbligo di prevedere una o più planimetrie dove indicare le vie di esodo, le compartimentazioni antincendio, le attrezzature antincendio, degli allarmi ecc.

Si noti che non viene previsto un obbligo generale di appendere tali planimetrie.

I CORSI PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO

Gli Addetti ai Servizi Antincendio (ASA), che devono essere in numero *congruo in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili*, devono frequentare gli appositi corsi, la cui durata rimane la stessa (4-8-16 ore in funzione del tipo di attività) prevista dal decreto del 1998. Ora però cambiano le definizioni:

Attività di Livello 3 → corrisponde al vecchio "Rischio Elevato", e vengono inseriti in aggiunta gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti

Attività di Livello 2 → corrisponde al vecchio "Rischio Medio", vi ricadono necessariamente (ma non solo) tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano in Livello 3

Attività di Livello 1 → corrisponde al vecchio "Rischio Basso", vi ricadono tutte le altre attività e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Cambiano leggermente i contenuti dei corsi, e in particolare si nota come le *esercitazioni pratiche all'uso degli estintori* siano previste per tutte le attività, mentre in precedenza per quelle a Basso Rischio potevano essere sostituite da ausili audiovisivi. Viene inoltre prevista la *sorveglianza e la gestione del registro dei controlli* come materia da affrontare.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Anche per i corsi di aggiornamento, che dovranno tenersi almeno ogni 5 anni (e non ogni 3 anni come era diventata prassi usuale a seguito di una Circolare dei VV.FF.) la durata viene confermata (2-5-8 ore per i tre livelli di attività). Per il Livello 1 l'aggiornamento può essere esclusivamente composto da esercitazioni pratiche.

IDONEITÀ TECNICA DEGLI A.S.A.

Per una serie di attività, elencate nell'Allegato IV, gli ASA devono obbligatoriamente superare un esame di idoneità presso i VV.FF. Si tratta essenzialmente delle attività di Livello 3 e di attività di Livello 2 che ad esse si avvicinano; ad esempio sono stati inseriti tutti gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, *compresi* quelli inerti.

REQUISITI DEI DOCENTI ANTINCENDIO

Sono per la prima volta stabiliti i requisiti dei docenti dei corsi antincendio, essi devono avere una documentata esperienza alla data di entrata in vigore del decreto, oppure frequentare appositi corsi. Sono tenuti in ogni caso a frequentare corsi di aggiornamento almeno ogni 5 anni.

A disposizione per ogni chiarimento, Cordiali saluti.

Vignola, 20 ottobre 2021

Dott. M. Mattioli

Gestione servizio antincendio		Circolare DM antincendio	
Estensore: MM	Revisione 0 del 20/10/2021	Pagina 2 di 2	